

COMUNE DI BARLASSINA
(Provincia di Monza e Brianza)

OGGETTO: Parere del Revisore Unico in merito alla deliberazione "Acquisizione quota di partecipazione della società Brianzacque Srl mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento del capitale sociale da 126.877.498,98= ad € 126.883.498,98=, maggiorato di un sovrapprezzo di complessivi € 880,20=con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma V Codice Civile - Quota a carico del Comune €. 1.146,70. Provvedimenti conseguenti."

IL REVISORE UNICO

Vista l'allegata proposta deliberazione del consiglio comunale con la quale si propone la sottoscrizione di una quota di aumento di capitale sociale della società Brianzacque srl;

Premesso che:

- Il D.lgs. 175/2016 è intervenuto nella complessa materia delle società pubbliche normando la partecipazione alle medesime e prevedendo i relativi requisiti e per l'ingresso in società;
- l'articolo 5 comma 1 del predetto D.lgs. espressamente prevede "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della società per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita' di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.";
- Brianzacque Srl, società interamente partecipata da capitale pubblico i cui soci sono la Provincia e i Comuni di Monza e Brianza, è affidataria del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale brianzolo, giusto provvedimento in data 26/06/2013, n.1, rilasciato dalla Conferenza dei Comuni su proposta conforme del Consiglio d'Amministrazione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza n.10, del 18/06/2013;
- la revisione della Convenzione per la gestione del SII tra EGA e Brianzacque srl approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 19 ottobre u.s., a termine della quale all'art. 4.10, si prevede l'adesione a Brianzacque Srl entro il 31.12.2016, dei Comuni ricadenti nell'ambito brianzolo e non ancora soci;
- la proposta di legge AC 2212-A, già approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato, in materia di gestione dell'acqua, di pianificazione gestione e finanziamento del servizio idrico, nonché di definizione dei meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio la quale prevede, all'art. 4 commi 2 e 3, che l'affidamento del SII avvenga in via diretta a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house che devono essere comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ATO di riferimento;

Verificato che la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale è finalizzata a qualificare la società Brianzacque srl quale società in house del comune di Barlassina;

Preso atto che l'operazione è orientata alla gestione del servizio idrico integrato a mezzo della medesima società, peraltro individuata a livello sovracomunale;



Rilevato che il predetto assetto di gestione del servizio idrico integrato è conforme alle norme vigenti. Il servizio idrico integrato infatti è un servizio pubblico di rilevanza economica cui si applicano la normativa e principi giurisprudenziali comunitari, oltre alle varie normative nazionali di settore con particolare riferimento alla 152/2006, norme che prevedono il superamento delle gestioni in economia e la riorganizzazione della gestione del servizio idrico per ambiti ottimali, con il conseguente obbligo per l'ente locale di esternalizzare il servizio medesimo. La normativa regionale, in particolare prevede di ottemperare all'obbligo di un solo gestore su base provinciale.

Preso atto che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 175/2016 per omettere la motivazione analitica nel provvedimento in esame;

PER QUANTO SOPRA

sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ESPRIME

tenuto conto dei pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 97 comma 2 e 49 del D.lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione relativa a "All'acquisizione di una quota di partecipazione della società Brianzacque Srl mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento del capitale sociale da 126.877.498,98= ad € 126.883.498,98=, maggiorato di un sovrapprezzo di complessivi € 880,20=con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma V Codice Civile - Quota a carico del Comune €. 1.146,70. Provvedimenti conseguenti." precisando che si dovrà ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblicità e di comunicazioni obbligatorie.

Barlassina, 16 dicembre 2016


IL REVISORE UNICO
Dott. Michele Altamore